

rebbe, del resto, la pratica di taluni studi notarili di questa città di Genova.

Tale pratica, se anche altra volta sia passata inosservata in questo stesso Tribunale, non può essere approvata.

È evidente che se nella materialità del conferimento fosse utile una equiparazione, questa dovrebbe farsi tra l'assegno circolare ed il denaro e non tra l'assegno circolare e le merci, come del resto ad altro effetto fa la stessa legge (art. 709 n. 3 cod. commercio).

Ma l'art. 131, nella lettera, imponendo il versamento in denaro dei tre decimi, fa riferimento a tutto il conferimento in numerario ed è chiaro che tale espressione comprende, come conferma il n. 5 dell'art. 98, tutto quanto l'apporto che non sia costituito da «altri beni».

Senonchè si deve senz'altro affermare nella specie, come già si accennava, che il conferimento in società di un assegno circolare deve essere considerato come vero e proprio apporto di denaro.

Perchè l'assegno circolare nella sua nozione tecnico-giuridica è una cambiale tratta su una banca particolarmente accreditata, ma appunto per la certezza della provvista esso non tanto è uno strumento di credito quanto è un mezzo di pagamento.

Basterebbe a convincere dell'esattezza di questa considerazione, il rilievo di pratica comune e quasi banale che il socio, cui nell'atto costitutivo della società sia stato consegnato, o anche girato, un assegno circolare, potrebbe spenderlo senz'altro in proprio e nel suo personale interesse, prima ancora che la società sorga a vita regolare; appunto per la particolare natura del titolo, esigibile sempre a vista ed in vari luoghi, se non pure addirittura nel comune commercio.

Invece l'art. 133 cod. comm. detta ancora norme che chiariscono, non pure la lettera ben precisa dell'art. 131, ma anche il preciso intento del legislatore. È prescritta, infatti, una ben definita modalità del versamento della quota minima del conferimento in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione. Vi si aggiunge che le somme depositate non possono essere restituite che agli amministratori dopo la regolare costituzione della società; oppure, se questa manchi, agli stessi sottoscrittori. Vi si aggiunge ancora il divieto ai promotori della società di ritirare alcuna parte del versamento eseguito. Questa ultima norma parrebbe più specialmente riferirsi all'ipotesi della costituzione così detta successiva o continuata della società, ma non è dubbio che nella costituzione simultanea, quale sarebbe quella di che trattasi, le due qualità di promotore e di sottoscrittore coincidono e si identificano nelle stesse persone, con gli stessi obblighi e le medesime responsabilità.

È necessario, adunque, che per la regolare costituzione della società anonima «Istituto pedagogico Mare-Monte» sia dimostrata l'osservanza dell'art. 131 cod. commercio.

Per questi motivi, ecc.

#### TRIBUNALE DI TORINO.

Udienza 7 dicembre 1939; Pres. VILLARI, Est. GROPPA; Martinotti (Avv. CROCE) c. Segre (Avv. MALCHIODI, CRAVERI).

**Israeliti — Divieto di associazioni professionali fra israeliti ed ariani — Scioglimento coattivo — Liquidazione dell'asse — Norme applicabili (Cod. civ. del 1865, art. 684, 1706, 1736; L. 29 giugno 1939 n. 1054, sulla disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, art. 25).**

**Divisione — Mobili non comodamente divisibili — Vendita agli incanti — Necessità — Limiti — Applicazione specifica — Gabinetto radiologico (Cod. civ. del 1865, art. 988).**

La disposizione dell'art. 25 della legge 29 giugno 1939 n. 1054.

**vieta l'associazione e la collaborazione fra professionisti di razza ebraica e quelli di razza non ebraica, ma poiché nulla può aggiungerne in ordine al regolamento dei rapporti patrimoniali conseguenti all'imposto scioglimento delle associazioni preesistenti, tali rapporti debbono essere regolati in base ai principii di diritto comune. (1) Conseguentemente, essendo le associazioni professionali società civili particolari ai sensi dell'art. 1706 cod. civ., alla divisione dell'asse sociale si applicano le regole concernenti le divisioni delle eredità, senza che sia concesso al professionista non israelita di sottrarre senz'altro dalla società il collega israelita. (2)**

**La norma dell'art. 988 cod. civ., per la quale si devono vendere agli incanti nelle divisioni gli immobili non comodamente divisibili, si applica anche ai mobili e complessi aziendali che non consentono una separazione materiale o che la consentono solo con una notevole diminuzione di valore. (3)**

**Pertanto, nel caso specifico di divisione di un gabinetto radiologico, che possa avere in sé un valore di avviamento ed i cui oggetti, che ne costituiscono l'attrezzamento, possono subire, separandoli, una forte svalutazione, è opportuno procedere da parte del magistrato, a un previo accertamento di tali elementi, mediante perizia giudiziale, per decidere se convenga più ordinarne la vendita in blocco od effettuarne la assegnazione in natura fra i dividendi. (4)**

Il Tribunale, ecc. — Sulla conforme richiesta delle parti e sul già accertato loro accordo deve dichiararsi la cessazione con decorrenza dal 10 agosto 1939 (XVIII) del rapporto di associazione professionale, fra le parti medesime costituito.

Sostiene il Martinotti che lo scioglimento dell'associazione debba portare al consolidamento *ope legis* in lui dell'azienda, una liquidazione della quale sarebbe per lui pregiudizievole, mentre siffatto pregiudizio non può essere consentito dallo spirito informatore della legge razziale del 29 giugno 1939 diretta esclusivamente contro i cittadini di razza ebraica ed a tutela di quelli di razza ariana. Siffatta pretesa avversariamente resistita energicamente, va però senz'altro rigettata.

La legge razziale si ispira ad elevati criteri di ordine pubblico, ma non mira alla tutela di interessi privati. E se essa con l'art. 95 vieta l'associazione e la collaborazione tra professionisti di razza non ebraica e quelli di razza ebraica, e nulla, poi, aggiunge in ordine al regolamento giuridico dei rapporti patrimoniali, che possono conseguire all'imposto scioglimento delle associazioni preesistenti, ciò significa che esso si richiama in proposito ai principii del diritto comune e che questi debbono essere applicati con criteri di uguaglianza per ciascuno degli ex associati.

Del resto, se il divieto è necessariamente correlativo nei singoli soggetti del rapporto associativo, nel senso che se l'ebreo non può associarsi all'ariano, questi non può necessariamente associarsi all'ebreo, qualora lo scioglimento dell'associazione dovesse importare delle conseguenze dannose, tali conseguenze non possono non riflettersi a carico di tutti coloro che han concorso alla costituzione di quel vincolo, la cui permanenza la legge, poi intervenuta, ha dichiarata illegale.

Nessun diritto a trattamento preferenziale alcuno può quindi essere riconosciuto al Martinotti, il quale deve

(1-2) Non ci risultano precedenti giurisprudenziali editi. Per qualche riferimento, cfr. App. Torino 5 maggio 1939 (Foro it., 1939, I, 815), con nota di richiami.

(3-4) In senso conforme, si consultino App. Genova 3 maggio 1927 (Foro it., Rep. 1927, voce *Divisione*, n. 4), e Cass. Torino 30 settembre 1894 (id., 1895, I, 20), con nota di richiami.

Nello stesso senso si pronunzia la dottrina prevalente: cfr. VITALEVI, *Comunione*, vol. III, n. 1008; DE RUGGIERO, in *Dir. e giur.*, 1916, II, 29 e segg.; COVIELLO, *Successioni*, 4<sup>a</sup> ed., vol. I, pag. 528; SALIS, *Comunione (Trattato di diritto civile del VASALLI)*, vol. IV parte 2<sup>a</sup>, n. 109.

sottostare al pari del Segre, alla norma dell'art. 1736 cod. civ. trattandosi nella specie, come è pacifico fra le parti, di una società civile particolare a sensi dell'art. 1706 cod. civile.

Pel succitato art. 1736 sono applicabili alle divisioni fra i soci le regole concernenti la divisione dell'eredità e la forma di tale divisione, fra le quali regole è quella dell'art. 987 per cui ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni dividendi; e di tale facoltà dichiara di volersi avvalere il Martinotti in caso di reiezione della sua domanda principale, relativa al consolidamento in lui dell'azienda. Pretende invece il Segre che si faccia luogo ad una vendita in blocco ed alla nomina di un liquidatore. Invoca egli all'uopo i principii sanciti negli art. 988 e 994 cod. civ. e la necessità di una persona che attui la divisione mediante la liquidazione dei rapporti in corso, la esazione delle parcelle, la tacitazione del personale e la stipulazione della vendita, ai pubblici incanti, dell'azienda. Sostiene che l'Istituto radiologico ha un suo avviamento, il cui valore andrebbe perduto mediante l'assegnazione in natura dei beni che lo compongono: che inoltre, determinando siffatta assegnazione uno scompaginamento negli elementi costitutivi dell'azienda, si avrebbe con ciò altro danno, in quanto ben maggiore è il valore che i suddetti elementi presentano, se considerati nel loro insieme organico, rispetto a quello che verrebbero ad avere se considerati separatamente.

Ribatte il Martinotti osservando che non può sussistere alcun avviamento perchè le associazioni professionali della specie ricevono incremento esclusivamente dal nome e dalla fiducia, di cui nel pubblico possono godere i loro componenti, ed aggiunge essere un suo inderogabile diritto, riconosciutogli dall'art. 987 cod. civ. di conseguire in natura la sua parte dei beni dividendi. Ma la norma di cui all'art. 987 non è punto assoluta, poichè essa subisce una espressa deroga con la norma del successivo art. 988 la quale s'informa al principio che non consente lo smembramento dei beni dividendi, quando ciò porti ad una dispersione di valore.

E non può disconoscersi che il principio medesimo, dal quale è ispirato anche il disposto dell'art. 994 cod. civ. valga, oltre che per gli immobili, anche per i beni mobili che non consentono una separazione materiale, o che la consentono solo con una notevole diminuzione del loro valore. Ciò posto, se nella specie si ritiene che esiste un valore di avviamento e se effettivamente i singoli oggetti, che costituiscono l'attrezzamento dell'Istituto radiologico, sono fra di loro in funzione complementare in modo che, se separati, vengono a subire una forte svalutazione, in tal caso, e salvo l'ipotesi, che sarà qui appresso esaminata, dovrebbe provvedersi ad una vendita in blocco in conformità della richiesta del Segre.

L'avviamento può senz'altro ammettersi trattandosi di un istituto di vecchia data e di particolare importanza ed il cui nome non è soltanto legato al valore ed alla fama dei due attuali contendenti, ma benanco alla sua perfetta attrezzatura ed organizzazione, per il che si può parlare anche di un avviamento oggettivatosi nella azienda. Del resto, il presupposto dell'ordinanza presidenziale 21 agosto 1939, con la quale venne disposta, su istanza dello stesso Martinotti, la gestione provvisoria dell'Istituto, fu appunto la ritenuta sussistenza dell'avviamento. È inoltre ben probabile che il valore dei singoli attrezzi e macchinari dell'Istituto sia potenziato dalla loro coordinazione, per il che il loro smembramento verrebbe a svalutarli. Ma ciò nonostante, il Tribunale non ritiene di dovere senz'altro, allo stato, provvedere per una vendita in blocco disattendendo la domanda del Martinotti di assegnazione in natura.

Trattasi di attrezzi e macchinari il cui acquisto in elementi nuovi potrebbe forse importare un esborso rilevantissimo e tale da rendere per i contendenti ai fini della ricostituzione di un proprio gabinetto radiologico, più conveniente l'assegnazione in natura che la vendita in blocco, nonostante la perdita del valore dell'avviamento e la svalutazione, conseguente al frazionamento degli og-

getti e ciò specie nella eventualità che tale perdita e tale svalutazione non costituissero un danno di rilevante entità.

È vero che il dott. Segre si dichiara disposto ad acquistare tutta l'azienda per lire 400.000 in tale somma calcolando lire 100.000 per il solo avviamento, ed è vero altresì che la rilevanza di siffatta cifra di lire 100.000, ove corrispondesse effettivamente al solo valore dell'avviamento, dovrebbe rendere consigliabile senz'altro la vendita in blocco. Ma non si può escludere che la predetta offerta del Segre, possa non solo mirare al realizzo di un buon affare con l'acquisto in blocco dell'azienda, ma nascondere altresì un abile espediente difensivo, attribuendo formalmente al valore dell'avviamento quanto invece in fatto e nella stessa convinzione del Segre può rappresentare un maggior valore degli altri elementi costitutivi dell'azienda.

Per dirimere i dubbi suespressi e vedere se convenga più la vendita in blocco siccome sostiene il Segre o l'assegnazione in natura siccome pretende il Martinotti, il Collegio ritiene opportuno far luogo all'incombente peritale all'uopo dedotto dal Segre ed opportunamente modificato come in dispositivo.

Per questi motivi, ecc.

#### TRIBUNALE DI ROMA.

Udienza 29 luglio 1939; Pres. RICCI P., Est. FIBBI; Soc. Unione Esercizi elettrici (AVV. GUERRA) c. Fall. Società Cementi Pescara (AVV. VINCI), Società Cementi Pescara (AVV. BRACCI) e Quattrocchi (AVV. GOBBI).

**Fallimento — Concordato — Creditori contestati — Opposizione al concordato — Ammissibilità** (L. 10 luglio 1930 n. 995, sul fallimento, art. 17).

**Fallimento — Ammissione di crediti al passivo — Formula « salvo produzione titoli » — Interpretazione.**

**Fallimento — Concordato — Proposta — Mutamento in senso più favorevole — Mancanza di nuova deliberazione dei creditori — Omologazione — Inammissibilità.**

*Anche i creditori contestati possono proporre opposizione al concordato fallimentare. (1)*

*L'ammissione dei crediti al passivo del fallimento colla formula « salvo produzione titoli » deve interpretarsi come ammissione incondizionata e definitiva a tutti gli effetti, restando solo subordinata, per ragioni pratiche, e, in ogni caso, per considerazioni che prescindono dalla esistenza del credito, all'esibizione dei titoli la corrispondenza della percentuale di reparto o di concordato. (2)*

*Non può essere omologato il concordato fallimentare nel caso di mutamento in qualsiasi modo, anche se più favorevole, della originaria proposta, senza che su di essa sia intervenuta una nuova deliberazione dei creditori. (3)*

(1) Vedi, in senso conforme, Trib. Torino 10 ottobre 1934 e Trib. Perugia 19 aprile 1933 (*Foro it.*, Rep. 1935, voce *Fallimento*, nn. 762, 765); App. Trieste 19 maggio 1932 e App. Palermo 1° febbraio 1932 (*id.*, Rep. 1932, voce cit., nn. 683, 684); Trib. Busto Arsizio 10 giugno 1931 (*id.*, 1932, I, 230).

In dottrina cfr., nello stesso senso, da ultimo, NAVARRINI, *Trattato di dir. fallimentare*, vol. II, n. 459, pag. 192.

La relazione ministeriale sulla legge 10 luglio 1930 n. 995, richiamata nella sentenza che riferiamo, è pubblicata in *Le Leggi*, Soc. ed. Foro italiano, 1930, pag. 562 e segg. (v. spec. pag. 569 per quanto concerne l'opposizione al concordato).

(2) Nel senso, invece, che l'ammissione al passivo sotto riserva di produzione dei titoli è ammissione sotto condizione sospensiva, e pertanto, prima che questa si verifichi il creditore non è titolare del diritto di voto, vedi Cass. 31 marzo 1933 (*Foro it.*, 1933, I, 1850) con nota di richiami.

In dottrina cfr., da ultimo, NAVARRINI, *op. cit.*, vol. II, nn. 297, 298, pag. 20 e segg.; BONELLI, *Del Fallimento*, terza ediz. rielaborata a cura di V. ANDRIOLI, Vallardi, 1938, vol. II, pag. 250 e segg.